



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Dato atto che con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"* in GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e i termini con esso correlati, tra i quali rientra il termine del 31 luglio 2021 (prorogato al 31.12.2021) di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176;

Richiamato integralmente il precedente decreto presidenziale Commissione Tributaria Provinciale Prot. 52 del 30 aprile 2021;

DISPONE

Presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, anche parzialmente, con decreto motivato del Presidente del Collegio della Commissione Tributaria Provinciale.

La partecipazione all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, mediante collegamento da remoto, o camerale in caso di presentazione di istanza di sospensione, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso, o nel primo atto difensivo, ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (avviso di trattazione).

Fino al 31 dicembre 2021, per i giudizi nei quali è già stata inviata la comunicazione di cui all'art. 31 D.lgs. 546/92, la partecipazione all'udienza pubblica mediante collegamento da remoto, o camerale in caso di trattazione di istanza di sospensione, può essere richiesta dalle parti processuali con apposita istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite almeno 10 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

La decisione del Presidente (il decreto) di svolgere l'udienza da remoto è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Tale comunicazione, che normalmente segue o è contenuta nell'avviso di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (avviso di trattazione) deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza pubblica o camerale (1^PEC).

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria invia alle parti, almeno tre giorni prima della data fissata per la trattazione, una seconda comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (2^ PEC) ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente indicazione dell'ora e delle modalità di collegamento, cioè il "link" necessario per la partecipazione all'udienza a distanza con avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Il link (collegamento) è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, fino al 31 dicembre 2021, e qualora non sia presentata apposita istanza nei termini e con le modalità sopra indicate, le controversie già fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con trattazione scritta, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

In questo caso si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Si comunichi a tutti i Presidenti di Sezione, ai Vice-Presidenti, al Direttore della Commissione Tributaria, ed ai segretari di sezione per conoscenza;

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, agli Uffici impositori della Provincia di Ferrara, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Ferrara.

Ferrara 26 luglio 2021

Il Presidente F.F. della Commissione

Francesco Salzano

